



COMUNE DI AULLA
(Prov.MS)
SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e del decreto legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, che sul fronte delle entrate, prevedono:

- lo sblocco di aliquote e tariffe;
- la riproposizione del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni dovranno tuttavia utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali e dovranno impegnarle in toto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- il finanziamento dell'ulteriore quota del Fondo IMU-Tasi pari a 110 milioni di euro, previsto dall'art. 11-bis, c. 8, del decreto legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; tale incremento, che non ha alcun vincolo di destinazione ed è attualmente previsto limitatamente all'anno 2019.
- la proroga di un anno della disposizione che consente ai Comuni il mantenimento della maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 1);
- la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all'allegato 1 del Dpr 158/1999;
- Il Fondo di solidarietà comunale fissato sugli stessi valori dell'anno precedente, salvo le variazioni conseguenti alle procedure di fusione;
- la possibilità di aumentare fino al 50% nel 2019 l'imposta di pubblicità nonché in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla

pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. Viene disciplinata la possibilità di rateizzare in cinque anni i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta per gli anni 2013/2018.

Inoltre tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019, in corso di conversione, tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del DL n.78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate.

Le entrate tributarie.

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, le tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E).

Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

- Tributi: i ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi: qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti: possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

In materia di tributi e di riscossioni, il disegno di legge per l'anno finanziario 2020, prevede importanti novità, in particolare:

Art. 95: unificazione IMU-TASI.

Viene abolita la TASI, relativa agli immobili diversi dalla prima casa (mentre la TASI sull'abitazione principale era già stata abolita nel 2016) mentre l'IMU viene invece rimodulata.

La nuova aliquota standard passa dallo 0,76% allo 0,86%, mentre lo Stato conserva la riserva dello 0,76% sugli immobili di categoria "D".

Viene confermata la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico, per i fabbricati inagibili e inabitabili e per il comodato d'uso ai figli.

L'aliquota standard delle prime case di lusso è dello 0,5% aumentabile allo 0,6% o diminuibile fino allo 0% con detrazione di 200 euro.

L'aliquota per i fabbricati a uso strumentale è dello 0,1%; quella per i terreni agricoli è dello 0,76% aumentabile fino al 1,06% o diminuibile fino allo 0% (esenti se condotti da imprenditore agricolo o coltivatore diretto).

Per i fabbricati di categoria "D" l'aliquota standard è dello 0,86% rimodulabile tra lo 0,76% e l'1,06%. Stesse percentuali per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

I Comuni che avevano la maggiorazione TASI possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06% all'1,14%. Per le abitazioni locatate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%.

A seguito delle novità normative, i Comuni dovranno approvare un nuovo regolamento Imu per recepire le modifiche previste dalla norma. È loro concesso un congruo lasso di tempo, svincolando i termini di approvazione delle aliquote e del regolamento da quello del bilancio di previsione; l'approvazione dei nuovi atti dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020.

Art. 96: riscossione.

La nuova disciplina della riscossione degli enti locali:

- interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introduce anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. Ruolo) che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituisce una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Art. 97: Local Tax.

Dal 2021 viene istituito il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 22 a 31 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (comma 23).

Considerato che le legge di bilancio 2020 alla data odierna non è ancora stata definitivamente approvata, le previsioni del bilancio 2020-2022 sono state realizzate mantenendo inalterato il quadro normativo e le relative aliquote, in attesa di un percorso chiaro al fine di avviare le riforme previste per i prossimi esercizi.

Anche in materia di Tassa sui rifiuti, dall'esercizio 2020 sono previste importanti novità.

Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha posto le basi, con deliberazioni n.351/2019/R/rif e n. 352/2019/R/rif., per quella che sarà la nuova Tari a partire dal 1 gennaio 2020, quando cambierà il metodo di calcolare la tariffa.

La prima direttiva di Arera (n.351/2019/R/rif) illustra il metodo tariffario con cui saranno rideterminati, in una logica di gradualità e secondo criteri di efficienza, i costi riconosciuti per il biennio in corso 2018-2019; inoltre vengono chiariti i criteri per i corrispettivi Tari che verrebbero applicati agli utenti nel 2020-2021.

Viene definito il perimetro della regolazione tariffaria: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento recupero e smaltimento, riscossione e rapporto con gli utenti.

L'obiettivo, come avvenuto in precedenza nel settore idrico, è di introdurre una metodologia che definisca i criteri per la quantificazione delle tariffe all'interno di una regolazione di carattere asimmetrico, capace di tener conto delle diverse condizioni territoriali di partenza.

Nello specifico, sono previsti quattro diversi tipi di schemi tariffari, nell'ambito dei quali ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace, a seconda dei propri obiettivi di miglioramento qualitativo, di sviluppo gestionale e delle peculiarità territoriali in termini di limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

La seconda direttiva di Arera (n. 352/2019/R/rif) è dedicata alla trasparenza e prevede un primo periodo di regolazione che – se sarà confermato – potrebbe andare dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 per utenti domestici e no (ad eccezione dei Comuni sotto i 5 mila abitanti, per i quali si prevedrà un'applicazione più graduale).

Per i gestori del servizio, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia, diventerà obbligatorio predisporre e pubblicare online la 'Carta della qualità' e gli aspetti generali dei servizi.

Gli utenti dovranno poi ricevere nei documenti di riscossione tutti i dati di sintesi sugli importi addebitati e il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento, i recapiti e le procedure per i reclami, le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

A seguito delle richieste formulate da ANCI/IFEL in fase di consultazione, le delibere rispetto al passato sono migliorative su alcuni punti:

- si potrà continuare a considerare nella copertura tariffaria i servizi non “tipici RSU”, con esposizione separata in bolletta.
- le quote non rimosse potranno essere inserite tra le componenti di costo “fino all'80% del FCDE Tari”.
- tra i costi potrà (ovviamente) essere considerata l'IVA rimasta a carico del Comune.

Anche per coerenza con i nuovi criteri di formazione del Piano finanziario rifiuti, il decreto “Fiscale” (art.57-bis), prevede nuovi termini per approvare il piano finanziario e le tariffe TARI, in particolare:

- proroga i coefficienti tariffari “ampliati” (+/- 50% rispetto alle misure del DPR 158/99) fino a diversa determinazione da parte di ARERA.
- fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020, in modo disgiunto rispetto al termine del bilancio di previsione. La norma si applica espressamente anche in caso di modifica di provvedimenti già deliberati.

Il decreto “Fiscale” prevede, inoltre, condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, attraverso l'istituzione di un bonus sociale simile a quello in vigore per altri servizi a rete.

Alla data odierna la soc. Idealservice non ha ancora fornito il piano economico finanziario per l'esercizio 2020, conseguentemente nel bilancio di previsione 2020-2022 sono state confermate le voci di entrata e di spesa sulla base dei dati in possesso del Comune.

Si provvederà ad approvare il Piano economico finanziario e le tariffe TARI 2020 entro il nuovo termine del 30/04/2020, anche in attesa di auspicati chiarimenti normativi.

Le previsioni relative alle entrate tributarie per il triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2018	€ 2.531.935,02		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 2.605.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 2.615.000,00	€ 2.615.000,00	€ 2.615.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Confermate le aliquote in vigore nel 2019.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2018	€ 11.565,81		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 17.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Confermate le aliquote in vigore nel 2019.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2018	€ 2.099.516,11		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 2.102.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 2.110.000,00	€ 2.110.000,00	€ 2.110.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Il Pef e le tariffe 2020 saranno approvate entro il 30/4/2020		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Il Pef e le tariffe 2020 saranno approvate entro il 30/4/2020		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Il Pef e le tariffe 2020 saranno approvate entro il 30/4/2020		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2018	€ 1.045.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 1.065.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 1.070.000,00	€ 1.075.000,00	€ 1.075.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Confermate le aliquote in vigore nel 2019.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2018	€ 142.555,97		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 142.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Confermato il canone in vigore nel 2019.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione del canone aliquote 2020.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione del canone 2020.		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2018	€ 46.408,02		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 70.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 70.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Confermate le aliquote in vigore nel 2019.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2020.		

Proventi recupero evasione tributaria

Per quanto attiene le entrate tributarie, l'Ufficio tributi gestisce direttamente l'attività di riscossione volontaria in materia di Tari, IMU, lampade votive e Cosap, occupandosi attraverso i propri uffici dell'attività di front office con il contribuente e dell'attività accertativa.

Ai sensi della delibera di Consiglio Comunale N° 37 del 30/09/2017 l'attività coattiva (post ingiunzione) è affidata ad Agenzia entrate Riscossione.

Con determina del terzo settore n° 801 del 28/06/2018 è stata affidata la riscossione coattiva e non dell'Imposta della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni alla soc. I.C.A. Imposte Comunali Affini-S.r.l.

Al fine di avere una più efficiente gestione del processo, che sottende alla sfera della fiscalità e dei suoi risvolti finanziari a beneficio dell'Ente stesso, quali la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, e delle sanzioni amministrative, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 49 del 28/11/2018, ha deciso di internalizzare in via sperimentale le fasi di riscossione coattiva dei tributi comunali e allo stesso tempo di non cessare la delega di funzioni e delle attività di riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate riscossione, la quale, in questa fase sperimentale, potrà essere utilizzata motivatamente, qualora la riscossione di alcune partite venga messa in difficoltà nelle fasi di avvio dell'internalizzazione.

La previsione di Bilancio 2020-2022 delle entrate per il recupero di arretrati relativi agli anni precedenti e per l'attività accertativa di recupero per evasione delle entrate tributarie è stimata complessivamente in €417.000,00 nell'esercizio 2020, € 402.000,00 nell'esercizio 2021 e € 352.000,00 nell'esercizio 2022, come dettagliato nella seguente tabella:

Cap.		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
15/2	Proventi recupero evasione tributaria IMU	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
18/2	Proventi recupero evasione tributaria TASI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
30/2	Proventi da recupero evasione imposta di pubblicità	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
76/2	Proventi recupero evasione tributaria TARI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
	TOTALE	€ 417.000,00	€ 402.000,00	€ 352.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Il comma 921 della legge di bilancio 2019 stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.

La Legge di bilancio 2020 e il collegato fiscale.

In data 26/10/2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 il decreto legge n. 124/2019, il decreto legge fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, mentre il testo del Disegno di Legge della Legge di Bilancio 2020 è stato bollinato dalla Ragioneria Generale il 2 novembre 2019.

La manovra 2020 fissa i nuovi criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 124/2019, il c.d. "decreto fiscale", riscrive il sistema perequativo utilizzato a partire dal 2017.

La componente tradizionale del Fsc, 1.885,6 milioni di Euro, è ripartita, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario in parte in base al metodo storico ed in parte sulla base di un sistema perequativo basato su fabbisogni standard e capacità fiscali.

Il sistema attuale prevede percentuali progressivamente crescenti di perequazione: del 20% nel 2015, del 30% nel 2016, del 40% nel 2017, del 45% nel 2018, del 60% del 2019, dell'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021.

La novità introdotta dal decreto fiscale riduce la percentuale di riparto su base perequativa prevista per l'anno 2019, dal 60 al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo, a partire dal 2020. L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030.

La Manovra 2020 prevede, inoltre, alcune misure favorevoli per i Comuni, in particolare la restituzione immediata di 100 dei 564 milioni di Euro che rappresentavano il taglio, disposto dal D.L. n. 66/2014, non più in vigore da fine 2018.

La conferenza Stato-Città del 7 novembre scorso non ha trovato l'accordo sul fondo di solidarietà comunale 2020 e ha rinviato l'argomento.

Considerato che ad oggi non si conoscono né gli effetti dell'articolo 57, c. 1, del D.L. n. 124/2019 (in corso di conversione), con il quale viene riscritto il sistema perequativo utilizzato per quantificare il Fondo di solidarietà comunale a partire dal 2017, né è stato quantificato l'importo spettante a ciascun comune a seguito della restituzione di 100 dei 564 milioni di Euro che rappresentavano il taglio disposto dal D.L. n. 66/2014, e in attesa dell'approvazione della legge di bilancio 2020 e della legge di conversione del d.l. n.124/2019, ***si ritiene prudente confermare lo stanziamento relativo al Fondo di solidarietà 2020 del Comune di Aulla nell'importo pari a quanto previsto nell'esercizio 2019.***

Entrate da trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e/o di documentazione agli atti dell'ente.

Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti da parte dello Stato riguardano contributi non fiscalizzati, in particolare contributi per minori introiti relativi all'addizionale irpef cedolare secca, contributi per ristoro minor gettito Imu su fattispecie esenti e rimborsi per spese relative alle elezioni europee 2019.

In merito al fondo IMU-Tasi, i commi 892-895 della legge di bilancio 2019 prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui ed è attribuito ai comuni interessati, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'Interno, secondo gli stessi criteri seguiti negli scorsi anni e, quindi, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del passaggio IMU-Tasi, come certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed indicato.

Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Successivamente con l'art. 11-bis, comma 8, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, vengono introdotti alla legge di bilancio 2019 due nuovi commi 895-bis e 895-ter, che aggiungono al Fondo IMU-Tasi un ulteriore importo di 110 milioni di euro.

Tale incremento, che non ha alcun vincolo di destinazione ed era previsto limitatamente all'anno 2019.

Per effetto dell'incremento disposto dal decreto legge n. 135 del 14/12/2018, il fondo IMU-Tasi per il 2019 si articola in due tranches, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, pari a quanto attribuito negli esercizi 2017 e 2018.

Nel disegno di legge di bilancio 2020, all'art. 67 è prevista dal 2020 l'integrazione di 110 milioni € a favore dei comuni al fine di ripristinare per intero il fondo IMU-TASI; tale previsione costituisce ad oggi una "fondata aspettativa di acquisizione" e una "componente positiva che ragionevolmente sarà disponibile" a seguito dell'approvazione definitiva della legge di bilancio 2020 (postulati contabili 5 e 9), legittimandone l'iscrizione fra le previsioni 2020-22.

Il contributo previsto nel bilancio 2020-2022 del Comune di Aulla è , pertanto, pari a € 124.416,00 e risulta così distinto:

- per € 45.616,00 senza vincolo di destinazione.
- per € 78.800,00 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Gli altri trasferimenti correnti previsti nel bilancio 2019, riguardano prevalentemente trasferimenti regionali destinati ai settori sociale, protezione civile e istruzione.

Entrate extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi, sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalità di erogazione dei servizi. I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti, all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate per l'esercizio 2020, in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza e al trend storico del gettito, in € 1.000.000,00 di cui €470.250,00 destinate al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il 50% del gettito al netto della quota destinata al FCDE è stata destinata alle finalità indicate dall'art. 208 – comma 4 – del citato D.Lgs. 285/92 con deliberazione di Giunta Comunale; lo stanziamento 2020 delle multe introitate dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del Comune di Aulla è stimato in € 15.000,00.

Nella tabella sottostante, si riepilogano le previsioni 2020-2022, confrontandole con le annualità precedenti.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	912.892,79	1.077.300,00	1.089.500,00	1.100.300,00	1.100.300,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità.	842.778,16	923.930,00	1.033.500,00	1.030.500,00	1.028.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	456,99	1.500,00	800,00	800,00	800,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	517.934,88	575.835,00	438.095,00	437.095,00	437.095,00
Totale	2.274.062,82	2.578.565,00	2.561.895,00	2.568.695,00	2.566.695,00

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.)
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO				
		2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	75%	85%	95%	100%	100%
	Non sperimentatori					
RENDICONTO	Tutti gli enti	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

Modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019.

La legge di bilancio 2019 ai commi 1015-1018, stabilisce condizioni per contenere l'aumento dall'attuale 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d.lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il minor aumento dell'accantonamento è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente:

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
- il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento a FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).

A seguito dell'incontro del 28/11/2019 tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Governo, i Comuni hanno ottenuto una diminuzione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'esercizio 2020 che passa dal 95% al 90% per gli enti in regola con i tempi di pagamento.

In un contesto normativo "incerto" e considerato che l'indicatore relativo alla "tempestività dei pagamenti" dell'esercizio 2019 (dato provvisorio desumibile dal sito Mef – Certificazione crediti) alla data odierna è pari a 9,45 giorni (numero di giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle fatture pagate), il Comune di Aulla non si è avvalso della possibilità di ridurre dal 95% al 90% la percentuale di accantonamento al FCDE.

Nel ponderare tale scelta, inoltre, si è tenuto conto che, a causa della mancata estensione dell'utilizzo in sede di rendiconto 2020 del così detto metodo semplificato per il calcolo del FCDE (metodo utilizzato fino all'esercizio 2018) l'alleggerimento concesso "a preventivo" dovrà essere obbligatoriamente recuperato in sede di rendiconto, creando instabilità finanziaria e non garantendo a fine esercizio gli equilibri generali di bilancio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	FCDE
15/2	Proventi recupero evasione tributaria IMU	SI
18/2	Proventi recupero evasione tributaria TASI	SI
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	SI
70/2	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	SI
75/2	Proventi recupero evasione tributaria TARES	SI
76/2	Proventi recupero evasione tributaria TARI	SI
30/1	Proventi Imposta com.le sulla pubblicità	SI
260/1	Proventi illuminazione votiva	SI
290/1	Proventi asilo nido	SI
355/1	Proventi canone occupazione suolo pubblico	SI
251/1	Proventi sanzioni codice della strada	SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto la media semplice; si riporta nelle tabelle sottostanti il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

BILANCIO 2020

Risors a/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
15/2	Proventi recupero evasione IMU	71,4	€ 300.000,00	95,00%	€ 203.500,00
18/2	Proventi recupero evasione TASI	71,4	€ 2.000,00	100,00%	€ 1.428,00
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	18,97	€ 2.102.000,00	95,36%	€ 380.255,00
76/2	Proventi recupero evasione TARI	62,35	€ 100.000,00	95,11%	€ 59.300,00
30/1	Proventi Imposta com.le sulla pubblicità	22,61	€ 70.000,00	95,41%	€ 15.100,00
30/2	Proventi recupero evasione ICP	22,61	€ 15.000,00	100%	€ 3.392,00
260/1	Proventi illuminazione votiva	26,59	€ 27.300,00	96,43%	€ 7.000,00
290/1	Proventi asilo nido	1,05	€ 105.000,00	100%	€ 1.102,50
355/1	Proventi COSAP	26,89	€ 144.000,00	95,04%	€ 36.800,00
251/1	Proventi sanzioni codice della strada	49,5	€ 1.000.000,00	95,00%	€ 470.250,00
TOTALE			€ 3.865.300,00		€ 1.178.127,50

BILANCIO 2021

Risors a/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2021 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
15/2	Proventi recupero evasione IMU	67,24	€ 300.000,00	100,00%	€ 214.200,00
18/2	Proventi recupero evasione TASI	67,24	€ 2.000,00	100,00%	€ 1.428,00
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	16,69	€ 2.110.000,00	100,00%	€ 400.267,00
76/2	Proventi recupero evasione TARI	41,99	€ 100.000,00	100,00%	€ 62.350,00
30/1	Proventi Imposta com.le sulla pubblicità	35,18	€ 70.000,00	100,00%	€ 15.827,00
260/1	Proventi illuminazione votiva	26,25	€ 30.000,00	100,29%	€ 8.000,00
290/1	Proventi asilo nido	0,8799	€ 106.000,00	100,00%	€ 1.113,00
355/1	Proventi COSAP	30,79	€ 144.000,00	100,00%	€ 38.722,00
251/1	Proventi sanzioni codice della strada	46,14	€ 1.000.000,00	100,00%	€ 495.000,00
TOTALE			€ 3.862.000,00		€ 1.236.907,00

BILANCIO 2022

Risors a/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
15/2	Proventi recupero evasione IMU	67,24	€ 300.000,00	100,00%	€ 214.200,00
18/2	Proventi recupero evasione TASI	67,24	€ 2.000,00	100,01%	€ 1.428,00
76/1	Proventi ruolo ordinario TARI	16,69	€ 2.110.000,00	100,00%	€ 400.267,00
76/2	Proventi recupero evasione TARI	41,99	€ 50.000,00	100,00%	€ 31.175,00
30/1	Proventi Imposta com.le sulla pubblicità	35,18	€ 70.000,00	100,00%	€ 15.827,00
260/1	Proventi illuminazione votiva	26,25	€ 30.000,00	100,01%	€ 8.000,00
290/1	Proventi asilo nido	0,8799	€ 106.000,00	100,12%	€ 1.113,00
355/1	Proventi COSAP	30,79	€ 144.000,00	100,00%	€ 38.722,00
251/1	Proventi sanzioni codice della strada	46,14	€ 1.000.000,00	100,00%	€ 495.000,00
TOTALE			€ 3.812.000,00		€ 1.205.732,00

Fondi di riserva di competenza e di cassa.

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria, ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

L'ente alla data attuale sta utilizzando, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione; pertanto trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 1.01.8.11.01 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 45.300,00 per il 2020, di €.43.300,00 per il 2021 e di €. 44.800,00 per il 2022.

Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N. D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2020	2021	2022
A	Spese correnti iscritte nel bilancio	Titolo I	€ 9.989.779,00	€ 9.472.529,00	€ 9.354.329,00
B	Quota minima	0,45%	€ 44.954,01	€ 42.626,39	€ 42.094,49
C	Quota massima	2 %	€ 197.975,58	€ 189.450,55	€ 187.086,58
D	Fondo di riserva		€ 45.300,00	€ 43.300,00	€ 44.800,00
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	50% di B)	€ 22.477,01	€ 21.313,20	€ 21.047,25
F	<i>Quota non vincolata</i>	D) – E)	€ 22.822,99	€ 21.986,80	€ 23.752,75

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 100.000,00 per il 2020. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2020
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo I-II-III-IV	€ 14.132.325,32
B	Quota minima 0,20%	=====	€ 28.264,66
C	Fondo di riserva di cassa	Cap 1.01.8.11.01/2	€ 100.000,00

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2020, con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. (art. 1, c. 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art.1, c. 862, lett.b,c,d e c.863):

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Il decreto legge n. 124 del 2019 (cd dl Fiscale) ha recentemente modificato questo quadro e ha stabilito che:

- la misura dell'accantonamento obbligatorio al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) non sarà raddoppiata per gli enti non in regola con i pagamenti che non hanno chiesto l'anticipazione di liquidità di cui al comma 849 o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) possono essere calcolati, limitatamente all'esercizio 2019, sulla base delle registrazioni contabili locali anziché a partire dalle informazioni presenti in PCC.

A seguito di numerose sollecitazioni pervenute dai Comuni che chiedono chiarimenti su come calcolare gli indicatori ex legge di bilancio, sulla base dei quali saranno individuati i casi da sanzionare, in data 21 novembre 2019, ANCI-IFEL ha predisposto una nota di approfondimento, in particolare:

“La legge di bilancio 2019 interviene sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che l’“indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861).

Appare evidente che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, così come avviene per l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma che si differenzia da quest'ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del dl n. 66 del 2014 che, modificando l'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale “un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’.”

Il DPCM del 22 settembre 2014 ha chiarito, poi, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato “come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, infine, che “devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”.

In sintesi l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento. Viceversa, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno:

- non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno;
- dovrà considerare le fatture scadute nell'anno e non pagate.”

Come sottolineato da ANCI, nelle proposte di emendamenti al decreto legge n. 124/2019 in corso di conversione, *“l’attività di allineamento delle informazioni presenti nei sistemi contabili locali con quelle registrate nella Piattaforma Certificazione Crediti, è in fase avanzata, ma gli Enti non hanno avuto il tempo di completarla.*

Appare, perciò, evidente che allo stesso ente sarebbero associati differenti percorsi applicativi della norma (l’ente sarebbe sanzionato oppure no e, in caso di sanzione, incorrerebbe in penalizzazioni diverse) a seconda della base informativa scelta. Lo stesso accadrebbe per due enti diversi con identiche performance di riduzione del debito e tempestività dei pagamenti, ma con base di calcolo differente. Va ben tenuto presente che, allo stato, la “Piattaforma Certificazione Crediti”, non ha ancora reso disponibile alcuna funzione per l’elaborazione dei tempi di pagamento e ritardo di cui al comma 859, né ha fornito chiarimenti circa l’algoritmo di calcolo degli indicatori per valutare la sussistenza della violazione ed, eventualmente, per misurarne l’entità.”

A seguito dell’incontro del 28/11/2019 tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Governo, i Comuni hanno ottenuto il rinvio al 2021 dell’applicazioni delle sanzioni (accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali) per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture commerciali.

Considerato che:

- alla data odierna il decreto “fiscale” n. 124/2019 non è ancora stato convertito in legge e non è stata ancora approvata la legge di bilancio 2020;
- il software di contabilità in uso all’Ente non calcola in automatico l’indicatore di ritardo dei pagamenti (previsto dalla legge di stabilità 2019) in quanto il Mef tramite la “Piattaforma Certificazione Crediti”, non ha ancora reso disponibile alcuna funzione per l’elaborazione dei tempi di pagamento e ritardo di cui al comma 859 della legge di bilancio 2019, né ha fornito chiarimenti circa l’algoritmo di calcolo di tali indicatori;
- il Governo ha accordato, nell’incontro con ANCI del 28 novembre 2019, il rinvio al 2021 dell’applicazioni delle sanzioni (accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali) per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture commerciali;

si prevede nel bilancio finanziario 2020 un accantonamento al fondo di garanzia crediti commerciali, pari alla sua misura minima di € 20.000,00 in attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2020 e di avere maggiori chiarimenti sulla metodologia di calcolo, evidenziando che al momento il Comune di Aulla ha un indice di tempestività di pagamento pari a 9,45 giorni.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€ 25.000,00	€ 34.000,00	€ 45.000,00
Fondo rischi contenzioso	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

In merito alle perdite delle aziende, istituzioni e società partecipate, la legge 27 12 2013 n 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che le pubbliche amministrazioni locali accantonino sui propri bilanci in un apposito fondo vincolato una somma parametrata al risultato negativo registrato dalle proprie aziende, istituzioni e società partecipate, qualora tale risultato non sia stato immediatamente ripianato; le modalità per effettuare tale accantonamento sono stabilite nei commi 550, 551 e 552.

Il comma 550 definisce l’ambito di applicazione, costituito dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali incluse nell’elenco Istat (elenco di cui all’articolo 1, comma 3. della legge 196/2009); il comma 551 stabilisce che l’accantonamento si effettua nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio (o saldo finanziario) negativo.

In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale

alla quota di partecipazione. Tale accantonamento potrà poi essere reso disponibile qualora la perdita sia ripianata o la partecipazione dismessa o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

RAGIONE SOCIALE	% PARTEC.	RISULTATO DI BILANCIO ESERCIZI	
		2017	2018
CAT S.p.A in liquidazione	0,38%	€ 246.897,00	€ 176.411,00
EAMS S.R.L. Agenzia	5,38%	Non ancora approvato	Non ancora approvato
ERP SPA - Edilizia Residenziale pubblica	6,06%	€ 6.573,00	€ 20.477,00
GAIA S.P.A	0,09%	€ 878.840,00	€ 1.191.542,00
LUNIGIANA ACQUE S.P.A. in liquidazione	2,14%	€260.499,00	€0,00
PALLERONE 2000 Srl	10,00%	-----	-----
RETI AMBIENTE S.P.A.	0,007%	€ 67.678,00	€ 202.061,00
TERME DI EQUI S.P.A. dichiarata fallita	0,63%	-€ 229.208,00	-----

Con i dati a disposizione dell'Ente, nessun organismo partecipato dal Comune di Aulla rientra nell'ambito di applicazione della norma.

Entrate e spese non ricorrenti della gestione corrente del bilancio di previsione 2020.

Nel bilancio di previsione 2020 sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Proventi recupero evasione IMU	€ 300.000,00	Fondo crediti dubbia esigibilità su entrate recupero evasione	€ 267.620,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Proventi recupero evasione TASI	€ 2.000,00	Spese per consultazioni elettorali –Regionali 2020	€ 35.000,00
Gettito derivante dalla lotta all'evasione tributaria – Imposta di pubblicità	€ 15.000,00	Contributi a scuole	€ 3.400,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Proventi recupero evasione TARI	€100.000,00	Contributi a associazioni prot. civile	€ 17.000,00
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA – Regionali 2020	€ 35.000,00	Interventi non ricorrenti settore commercio	€ 10.000,00
Oneri di urbanizzazione a finanziamento manutenzione ordinaria	€ 142.000,00	Spese per eventi culturali e manifestazioni	€40.000,00
		Interessi su rateizzazione rimborso contributo DOCUP	€ 200,00
		Contributi ad associazioni varie	€ 5.150,00
		Accantonamento a fondo contenzioso	€ 10.000,00
		Contratti di servizio per trasporto pubblico locale in gestione diretta	€ 17.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 594.000,00	TOTALE SPESE	€ 405.370,00

Spese per acquisto beni e servizi soggette a limitazioni.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed
- acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%
- Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo.

Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e **sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.**

LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il divieto di acquisto di autovetture (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, al 2016 ad opera della legge n. 208/2015. In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare autovetture. Ricordiamo comunque che il limite non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'acquisto di mobili e arredi (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia. L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il solo anno 2016. In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare mobili e arredi.

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml	Spesa personale > o = a 5 ml
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017 (L. n. 96/2017)

L'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DL n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DL n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

A decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore.

Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente."

Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)

Il comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di

immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento;

- comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

DECRETO LEGGE 26 ottobre 2019, N. 124 – DECRETO FISCALE (in corso di conversione)

Il decreto n. 124/2019 (cd Fiscale) prevede che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Infine, è stato approvato in Commissione Bilancio della Camera un emendamento proposto da Anci al dl n. 124/2019 (cd Fiscale) che prevede l'abrogazione di parte delle norme che limitavano alcune tipologie di spesa per acquisizione di beni e servizi.

La previsione di spesa **non tiene** conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dai successivi decreti legge posto che l'ente **rientra** nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/4/2019, e ammonta ad €. 17.255.530,13 e risulta così ripartito:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	7.123.813,43
Fondo perdite società partecipate	5.881,69
Fondo contezioso	251.185,71
Altri accantonamenti	4.985,00
Totale parte accantonata (B)	7.385.865,83
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	998.055,93
Vincoli derivanti da trasferimenti	9.659.444,58
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	46.655,21
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	940.949,84
Totale parte vincolata (C)	11.645.105,56
Totale parte destinata agli investimenti (D)	272.282,22
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 2.047.723,48

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2019 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a € 13.766.085,74, registrando un disavanzo di amministrazione presunto di € 1.900.901,14, come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 e riepilogato nella tabella sottostante:

Composizione del risultato di amministrazione PRESUNTO al 31 dicembre 2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	8.227.823,43
Fondo perdite società partecipate	5.881,69
Fondo contezioso	234.435,71
Altri accantonamenti	17.070,00
Totale parte accantonata (B)	8.485.210,83
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	601.253,08
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.320.635,70
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	46.655,21
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	940.949,84
Totale parte vincolata (C)	6.909.493,83
Totale parte destinata agli investimenti (D)	272.282,22
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 1.900.901,14

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019.

I commi 897-900 della legge di stabilità 2019 disciplinano l'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo, recependo alcune delle istanze avanzate da Anci in sede di Commissione Arconet.

Su tale problematica alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti erano già intervenute con interpretazioni molto restrittive, che imponevano all'ente in disavanzo complessivo l'obbligo di finanziare l'utilizzo dei vincoli con nuove risorse (n. 238/2017 SR Campania, SR Piemonte n. 134/2017).

La stessa Corte dei Conti - Sezione di controllo della Toscana, a seguito dell'esame dei rendiconti del Comune di Aulla degli esercizi 2015 e 2016 ha richiamato l'Ente, con deliberazione n. 68 del 24/10/2018 ad attivare le necessarie valutazioni sull'opportunità e sulla correttezza dell'utilizzo di quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione, al fine di evitare un peggioramento complessivo della situazione finanziaria e favorire, al contrario, il percorso di risanamento dell'Ente che può ritenersi realizzato solo in presenza di una effettiva condizione di pareggio della quota disponibile o di avanzo di amministrazione.

In merito a quanto rilevato dalla Corte, l'Ente in sede di contraddittorio ha osservato che sono state impiegate prevalentemente somme vincolate per la realizzazione di specifiche opere pubbliche derivanti in particolare da contributi regionali e mutui per i quali il meccanismo dell'applicazione appare obbligato dalla normativa contabile, come riconosciuto dalla stessa Corte.

La mancata applicazione al bilancio di previsione di quote vincolate e pertanto l'impossibilità di fatto di utilizzare le risorse regionali o da altri trasferimenti al fine di finanziare le opere pubbliche per le quali sono stati concessi, valutata anche l'impossibilità di reperire risorse proprie, comporterebbe un grave danno all'Ente in quanto, oltre a non realizzare gli investimenti finanziati e programmati nei precedenti anni, dovrebbe rinunciare ai contributi concessi.

La legge di bilancio 2019 dà parziale risposta alla questione, prevedendo che tutti gli enti sottoposti alle regole dell'armonizzazione contabile possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011) diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.

Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all'avvenuta approvazione di tale documento contabile.

Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

L'elenco degli interventi previsti nella parte investimenti con le relative fonti di finanziamento è previsto nel Programma Triennale delle opere pubbliche e nel Programma annuale inserito nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022.

Nel triennio 2020-2022 sono previste opere pubbliche e altri investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Programma triennale OO.PP	2.309.329,49	1.925.000,00	1.955.000,00
Altre spese in conto capitale	373.006,70	204.800,00	139.800,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.682.336,19	2.129.800,00	2.094.800,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PREC.	844.172,13	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.526.508,32	2.129.800,00	2.094.800,00
di cui Tit. 2.04.06 (finanziamento entrate c.d.s)	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
Totale Spese di Investimento	3.497.508,32	2.100.800,00	2.065.800,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Alienazioni	307.340,25	0,00	0,00
Contributi da altre Amministrazioni pubbliche	1.663.695,94	1.460.000,00	1.755.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	88.000,00	100.000,00	135.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate/destinate ad investimenti	196.300,00	175.800,00	175.800,00
FPV di entrata parte capitale	844.172,13	0,00	0,00
Mutui - Titolo VI	398.000,00	365.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	3.497.508,32	2.100.800,00	2.065.800,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate o destinate agli investimenti, si tratta nello specifico di:

- entrate da trasferimenti correnti :
 - o € 78.800,00 Anno 2020 – Fondo IMU-TASI
 - o € 78.800,00 Anno 2021 – Fondo IMU-TASI
 - o € 78.800,00 Anno 2022 – Fondo IMU-TASI
- entrate extratributarie:
 - o € 15.000,00 Anno 2020 - proventi da cave
 - o € 15.000,00 Anno 2021 – proventi da cave
 - o € 15.000,00 Anno 2022 – proventi da cave
- Entrate extratributarie:
 - o € 102.500,00 Anno 2020 proventi violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).
 - o € 82.000,00 Anno 2021 proventi violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).
 - o € 82.000,00 Anno 2022 proventi violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).

Interventi per investimenti di importo inferiore a € 100.000,00.

Si riportano di seguito i principali interventi per investimenti e per spese in conto capitale previsti nel bilancio 2020:

Lavori di manutenzione straordinaria dei borghi delle frazioni comunali	95.000,00 €
Manutenzione straordinaria fognature comunali	10.000,00 €
Manutenzione straordinaria – intervento urgente fognature loc. Ragnaia 1' stralcio	35.000,00 €
Manutenzione straordinaria immobili comunali	15.000,00 €
Manutenzione straordinaria immobili scuole	15.000,00 €
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	13.800,00 €
Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali	19.426,70 €
Fornitura segnaletica verticale	45.000,00 €
Progetto di ampliamento video sorveglianza	25.000,00 €
Canone per ampliamento pubblica illuminazione	29.000,00 €
Progetto di informatizzazione uffici comunali - fornitura hardware	35.000,00 €
Restituzione contributo regionale docup asilo nido	35.780,00 €

Interventi finanziati da mutui.

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale.

Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti).

Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, va attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.

L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore.

A decorrere dall'anno 2015, l'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare il 10% delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 è prevista l'assunzione di due nuovi mutui:

- sull'annualità 2020 di € 398.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio sede del Liceo Classico "Leopardi" e della biblioteca comunale "Salucci".
- sull'annualità 2021 di € 365.000,00 per il finanziamento dei lavori di potenziamento fognature acque bianche in loc. Ragnaia – 2° stralcio.

La verifica del rispetto del limite di indebitamento è riportata nella sottostante tabella:

	2020	2021	2022
Entrate correnti penultimo anno (2018)	€ 10.549.845,58	€ 10.549.845,58	€ 10.549.845,58
Limite percentuale come previsto dalla legge	10%	10%	10%
Limite quota interessi mutui	€ 1.054.984,56	€ 1.054.984,56	€ 1.054.984,56
Quote interessi per mutui precedentemente contratti + Quota interessi mutuo da contrarre a bilancio	€ 571.094,50	€ 545.305,00	€ 527.880,00
Verifica del rispetto del limite di indebitamento	5,41%	5,17%	5,00%

Entrate da proventi delle concessioni edilizie.

Per quanto riguarda i proventi delle concessioni edilizie, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio della legge 11 dicembre 2016, n. 232 cambiano le regole d'impiego degli oneri di urbanizzazione.

Il comma 460 della citata legge, ha modificato, appunto dal 1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L'articolo 1, comma 461, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l'abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell'art. 2, comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, più volte prorogato negli anni, che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti.

La normativa vigente, pertanto, destina i proventi edilizi a:

- Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- Interventi di riuso e di rigenerazione;
- Interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- Acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- Interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- Interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- Spese di progettazione per opere pubbliche.

Nel bilancio di previsione 2020-2022, i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati:

- Annualità 2020 stanziamento di entrata € 230.000,00 di cui:

- € 88.000,00 per interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche 2020 e per interventi previsti al Titolo II “Spese in conto capitale” di manutenzione straordinaria edifici e beni pubblici, scuole e impianti sportivi;
- € 142.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri, previsti al Titolo I “Spese correnti”.
- Annualità 2021 stanziamento di entrata € 250.000,00 di cui:
 - € 100.000,00 per interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2021 e per interventi previsti al Titolo II “Spese in conto capitale” di manutenzione straordinaria degli immobili comunali
 - € 150.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri, previsti al Titolo I “Spese correnti”.
- Annualità 2022 stanziamento di entrata € 250.000,00 di cui:
 - € 135.000,00 per interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2022 e per interventi previsti al Titolo II “Spese in conto capitale” di manutenzione straordinaria degli immobili comunali
 - € 115.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri, previsti al Titolo I “Spese correnti”.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle società partecipate.

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “*processo di razionalizzazione*” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Aulla, con atto del Consiglio comunale n. 02 del 28/03/2015 approvava il “*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*”.

Con nota prot. 5227 del 30/03/2016, è stata trasmessa alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Toscana la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comunale, piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 28/03/2015, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del nuovo Testo Unico delle Società partecipate, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, effettuata dal Comune di Aulla con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 23/3/2017 e n. 38 del 30/09/2017, è stato comunicato al MEF entro i termini di legge e con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Il Comune di Aulla ha le seguenti partecipazioni:



La ricognizione straordinaria, operata con deliberazione C.C. n. 30 del 30/9/2017, ha evidenziato il mantenimento di tre società senza nessun intervento di razionalizzazione (GAIA Spa – ERP Spa - Reti Ambiente Spa), mentre per le altre società il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti azioni di razionalizzazione:

- Cessione/alienazione quote: EAMS srl – Pallerone 2000 Srl
- Liquidazione: Cat Spa – Luniagiana acque Spa – Terme di Equi Spa

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione n.53 del 22/12/2018 ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 co.1 e s.s. D.Lgs.175/2016 -T.U.S.P.)", il Consiglio Comunale ha approvato:

- la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Aulla detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100;
- il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Aulla come dettagliato nella relazione tecnica allegata alla citata deliberazione.

Rispetto al piano di razionalizzazione straordinario approvato con delibera n° 38 del 30/09/2017, la società Eams srl è stata posta in liquidazione volontaria, con cessione ramo aziendale controlli a Sevas Controlli di Lucca. Quindi sarà, a questo punto, Sevas Controlli a fondersi per incorporazione in ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A, conferendo anche i controlli di Carrara, dei comuni della Lunigiana, di Massa e Montignoso.

Il nuovo Piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2018, prevede, dunque, quanto segue:

Modalità di attuazione	Denominazione società	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	Pallerone 2000 srl	31/12/2019
Liquidazione	Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara	30/06/2019
	Cat società per azioni	31/12/2021
	Lunigiana Acque	31/12/2019
	Terme di Equi SPA	31/12/2021

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, non risultano ulteriori elementi significativi da evidenziare ed è stato confermato quindi il loro mantenimento.

Il Comune di Aulla partecipa, inoltre, alle seguenti forme associative:

- ❖ partecipa all' **Unione di Comuni Montana Lunigiana**.
- ❖ partecipa con una quota dello 0,86% alla **Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA"** che è un consorzio (in applicazione della L.R. Toscana n. 25/1998 come modificata dalla L.R. Toscana n. 61/2007) con un fondo di dotazione consortile di € 1.506.001,96. Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti. L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.
- ❖ partecipa con una quota del 0,39% all' **Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord** che è un consorzio con un Fondo di Dotazione Consortile di € 848.870,55. L'Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord ha sede nel comune di Lucca. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n° 1 - Toscana Nord, quale risulta delimitato dall'allegato a) della L.R. n. 81 del 21.07.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Ai sensi della Legge Regionale della Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato sono trasferite all'Autorità idrica regionale per l'intera circoscrizione territoriale regionale con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.
- ❖ partecipa alla **"Fondazione del Premio Lunezia"**.
- ❖ partecipa, altresì alla **Società della Salute**. La Società della Salute è un consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona Socio Sanitaria della Lunigiana e l'Azienda Usl 1 di Massa Carrara. Rappresenta una soluzione organizzativa per il governo dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. La SdS persegue obiettivi di salute e di benessere sociale, favorendo la partecipazione dei cittadini alle scelte in merito ai servizi.

Si evidenzia che con sentenza n°31 del 25/09/2018, il tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della società Terme di Equi Spa, cui questo Comune partecipa con una quota del 0,63%.

Si evidenzia che con sentenza n. 47 del 30/09/2019, il Tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della soc. Pallerone 2000 Srl, cui questo Comune partecipa con una quota del 10%.

Considerato che il Comune vanta crediti nei confronti della citata Pallerone 2000 sia di natura tributaria sia connessi con le convenzioni a suo tempo stipulate con la società relative alla reindustrializzazione dell'area dell'ex Polverificio di Pallerone, con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 24/10/2019 è stato stabilito di conferire incarico all'Avv. Riccardo Birga, di presentare domanda di ammissione al passivo nel fallimento della Srl Pallerone 2000 di tutti crediti vantati dal Comune nei confronti della detta società.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", elaborato dal Dipartimento del Tesoro d'intesa con la Corte dei Conti, che fornisce indicazioni utili per la redazione del provvedimento di revisione dell'anno 2019 e per la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno 2018.

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre gli enti sono soggetti a due adempimenti: un obbligo interessa le p.a. che entro il 31 dicembre 2018 hanno proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Questi enti, entro il 31 dicembre 2019, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018; l'altro obbligo prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2019, del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredandolo da apposita relazione tecnica.

Il documento chiarisce alcuni profili applicativi del Tusp, proponendo anche il formato dei documenti e il contenuto minimo di informazioni da inserire.

Infine, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione deve essere allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, del rendiconto dell'Unione di comuni e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio.

Nella tabella sottostante vengo riportati gli indirizzi internet dove è possibile reperire i bilanci delle società e degli altri organismi partecipati dal Comune di Aulla:

RAGIONE SOCIALE	SITO INTERNET DELLA SOCIETA'	INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
CAT S.p.A in liquidazione	-----	I bilanci della soc.CAT SpA, in liquidazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/cat/
EAMS S.R.L. Agenzia	http://www.eams.info	I bilancio 2015 della soc.EAMS Srl è pubblicato sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/eams-srl-agenzia-energetica/
ERP SPA - Edilizia Residenziale pubblica	http://erp.ms.it	I bilanci della soc.ERP SpA, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/erp/
GAIA S.P.A	http://www.gaia-spa.it/	I bilanci della soc.GAIA SpA , sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/gaia/
LUNIGIANA ACQUE S.P.A. in liquidazione	-----	I bilanci della soc.Lunigiana Acque SpA sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/lunigiana-acque/
PALLERONE 2000 Srl	-----	Il bilancio 2017 non risulta approvato; si rinvia per maggiori dettagli alla lettura della "Nota informativa" allegata sotto la lettera G) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2019.

RETI AMBIENTE S.P.A.	-----	I bilanci della soc.Reti Ambiente SPA sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/reti-ambienti-spa/
TERME DI EQUI S.P.A.	http://www.termiediequi.it/pag-es/terme_equi	I bilanci della soc.Terme di Equi SpA, dichiarata fallita, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/terme-equi-s-p-a/
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA	http://unionedicomunimontanalunigiana.it/	I bilanci dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://unionedicomunimontanalunigiana.it/operazione-trasparenza-valutazione-e-merito/bilanci/bilancio-e-conto-consuntivo/
Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA"	http://www.atotoscanacosta.it/	I bilanci della Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA" sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/ato-toscana-costa/
Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord	http://www.autoritaidrica.toscana.it/	I bilanci dell' Autorità di Ambito n.1 – Toscana Nord sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/ato-1-toscana-nord/
Società della Salute Lunigiana - SdS	http://www.sdslunigiana.it/	I bilanci del consorzio pubblico SdS Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://www.sdslunigiana.it

7. Pareggio di bilancio

Pareggio di bilancio 2019. Abolizione del saldo di competenza.

I commi dall' 819 all' 826 della legge di bilancio 2019, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dall'esercizio 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, **senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo**.

Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi, fondo rinnovi contrattuali), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una "strategia" utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Semplificazione amministrativa.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa.

Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi:

- prospetto dimostrativo del rispetto del saldo.
- monitoraggio semestrale e annuale.
- certificazione del rispetto dei vincoli.
- sanzioni per il mancato rispetto del saldo.

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici in rapporto agli altri livelli della Pubblica Amministrazione.

La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte (Fonte ANCI).

I miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti dettagliati nei precedenti capitoli (abolizione vincoli finanziari-pareggio di bilancio e contributi agli investimenti) non compensano l'ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni dovranno fronteggiare dall'esercizio 2019, dopo aver contribuito in modo straordinario al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.

Per assicurare alleggerimenti normativi e soprattutto fondi di parte corrente, ANCI anche quest'anno ha avanzato numerosi emendamenti al decreto legge n. 124/2019 e al disegno di legge di bilancio 2020, alcuni dei quali ritenuti fondamentali per assicurare la continuità dei servizi erogati dai Comuni.

Non è stata presa, inoltre, in considerazione l'esigenza dell'integrale rientro dal taglio di 564 milioni subito dai Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018, mentre crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, quantificati in 180 milioni per il solo 2019 (nel disegno di legge di bilancio 2020 è previsto il solo rientro di 100 milioni su 564 milioni di taglio operato).

La capacità di spesa di parte corrente dei Comuni potrebbe essere ulteriormente limitata, per gli enti non in regola con i pagamenti, dal nuovo “fondo di garanzia debiti commerciali”, disciplinato dai commi dal 857 al 865 della legge di bilancio 2019, norme che prevedono un pesantissimo giro di vite sanzionatorio obbligando gli enti ad ingentissimi accantonamenti.

A seguito dell'incontro del 28/11/2019 tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Governo, i Comuni hanno ottenuto il rinvio al 2021 dell'applicazioni delle sanzioni (accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali) per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture commerciali.

Infine la legge di bilancio 2018 ha esteso fino al 2020, la possibilità, già concessa dalle precedenti leggi di bilancio per gli esercizi 2015-2016-2017, di utilizzare liberamente, quindi anche per la spesa corrente e senza vincoli di destinazione, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi.

Da sottolineare che è stato approvato dalla VI Commissione Bilancio della Camera un emendamento all'art. 57 del d.l. n.124/2019 che consentirebbe agli enti di utilizzare le risorse derivanti dalle rinegoziazioni a finanziamento della spesa corrente fino all'esercizio 2023; in attesa della legge di conversione del dl n.124/2019, che dovrebbe sancire fino all'esercizio 2023 il libero utilizzo di tali risorse consentendo all'Ente di effettuare ulteriori valutazioni in merito alla programmazione finanziaria dei prossimi anni, il Comune di Aulla si è avvalso di questa facoltà limitatamente all'esercizio 2020 e per gli esercizi 2021 e 2022 le risorse derivanti dalle rinegoziazioni 2014 e 2015 sono state interamente utilizzate a finanziamento della spesa per l'estinzione anticipata dei mutui in essere.

Come sottolineato ripetutamente da Anci, da ultimo nelle proposte di emendamenti al d.l. 124/2019 e al disegno di legge di bilancio 2020, è evidente che i Comuni dovranno continuare a comprimere la spesa di parte corrente se il legislatore:

- non consentirà una maggiore gradualità nella misura degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- non prenderà in considerazione l'esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018 (nel disegno di legge di bilancio 2020 è previsto il solo rientro di 100 milioni su 564 milioni di taglio operato)
- non rivedrà il meccanismo sanzionatorio per gli enti che registrano ritardi nei pagamenti delle fatture commerciali
- non eliminerà l'attuale vincolo di destinazione del fondo IMU-TASI.

Aulla, 6 dicembre 2019